



TRIBUNALE DI TIVOLI

Il Giudice dott.ssa _____,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 novembre 2022,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti e i documenti di causa,

ritenuto che sia necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio affinché risponda al seguente quesito:

“Calcoli il ctu il saldo dei rapporti dare/avere intercorsi tra le parti all'esito della stipula del contratto di mutuo oggetto del giudizio, avendo riguardo, nel calcolo, ai seguenti criteri:

- **Interessi.** In caso di mancata determinazione per iscritto del tasso di interesse per la parte di rapporto svoltosi fino al 9.07.1992 (data di entrata in vigore dell'art. 4 della legge n. 154 del 1992 poi sostituito dall'art. 117 del d.lg. n. 385/93) si applica il tasso di interesse legale ex art. 1284, comma 3 c.c., mentre per la parte di rapporto successiva al 9.07.1992 si applica il criterio di cui all'art. 117 co. 7 lett. A) del d.lg. n. 385/93;

- **Usura.** Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 occorre accertare se siano stati applicati interessi superiori ai c.d. tassi-soglia, tenendo conto dei decreti ministeriali e delle circolari che la Banca d'Italia ha emanato in materia e comunque senza sommare tassi corrispettivi e tassi di mora; in caso di rilevamento di tasso usurario al momento della pattuizione elimini il ctu ogni interesse applicato; quanto ai tassi di mora, “*il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato (art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente), mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione*

dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio" (Cass. Sez. U., Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 Rv. 658833 - 01); ciò, con la precisazione che, laddove l'azione per l'accertamento dell'usura sia stata avanzata nel corso dello svolgimento del rapporto, si dovrà avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, mentre nel caso in cui i presupposti della mora si siano già verificati, la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento;

- **Commissione sull'estinzione anticipata del mutuo ed altre spese:** ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 Rv. 664250 - 01). In caso di mancata determinazione scritta di detti oneri, occorre scomputarne i relativi importi addebitati dalla banca.

- **Anatocismo:** verifichi il c.t.u., in caso di piano di ammortamento con rata costante ("alla francese") se il regime degli interessi sia stato pattuito con interessi semplici o interessi composti; in quest'ultimo caso, consideri il c.t.u. illegittima la capitalizzazione degli interessi ex art. 117 co. 4 t.u.b. ed effettui il ricalcolo dei rapporti di credito e debito tra le parti ai sensi del comma 7, sostituendo il tasso ultralegale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella predetta norma.

- **Laddove sia stato pattuito un tasso variabile, valuti la corretta pattuizione delle clausole cap e floor"**

P.Q.M.

- Nomina quale CTU la dott.ssa
- Fissa per il giuramento e il conferimento dell'incarico l'udienza del 28 giugno 2023 ore 10.30.

Si comunichi alle parti e al nominato CTU.

Tivoli, 15/03/2023

Il Giudice

Dott.ssa